



Comune di Bellinzago Lombardo

Provincia di Milano - Via Roma, 46 - 20060 Tel. 02 95 38 501 - P.I. 01554230159
www.comune.bellinzagolombardo.mi.it - E-mail: protocollo@bellinzago-lombardo.it

Prot. n. 2111

Bellinzago Lombardo, 01/04/2011

ORDINANZA N. 03 DI SALUTE ED IGIENE PUBBLICA

OGGETTO: provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*).

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Milano;

Considerate le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Considerato che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia (circolare n. 1/SAN/2008 e 12/SAN/2009 del 14.05.2009, e nota prot. H1.2001.0000127 del 5.1.2010) invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

Premesso che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione Medico della Asl della Provincia di Milano, con propria nota, pervenuta in data 29 marzo 2010 n° 2605 P.G., ha inviato una relazione sulla problematica e proposto all'Amministrazione Comunale l'adozione di provvedimenti amministrativi atti a contenere il fenomeno infestante;

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare i provvedimenti proposti dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione Medico della Asl della Provincia di Milano, con la citata nota pervenuta in data 29 marzo 2010 n° 2605 P.G.;

Considerato che occorre provvedere al contenimento della proliferazione della zanzara tigre con una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale, atta a contenere la massiccia infestazione della zanzara tigre "*Aedes Albopictus*".

Tenuto conto che l'Amministrazione comunale sta provvedendo alla disinfestazione antilarvale dei tombini e caditoie presenti lungo tutte le vie pubbliche e in tutte le aree di pertinenza e/o di proprietà comunale e che questa azione deve estendersi necessariamente anche sulle aree di proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa mirata al contenimento del fenomeno, rallentando l'espansione dei focolai.

Considerato che la zanzara "*Aedes Albopictus*" ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati alla sua presenza.

Rilevato che le larve di "zanzara tigre" si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso, ove vengono deposte le uova, quali raccolte d'acqua, tombini, caditoie, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatori, copertoni, fogli di nylon, buste di plastica, ecc..

Considerato inoltre che la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l'annidamento delle zanzare adulte.

Ravvisata la necessità, in via cautelativa, di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private, in quanto gli interventi adulticidi risultano scarsamente efficaci.

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione.

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;

Visto il Regolamento Locale d'igiene;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Visto lo Statuto Comunale;

PER GLI ASPETTI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA

ORDINA

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ai sigg. dirigenti scolastici, agli enti religiosi, ecc.), di:

NEI MESI INVERNALI: Eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto.

NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI

A tutti i cittadini:

1. di trattare l'acqua presente nei tombini e caditoie situati negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida eventualmente avvalendosi di imprese di disinfestazione;
2. di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi e simili, collocati nei cortili e nei terrazzi delle abitazioni;
3. di procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli impermeabili, zanzariere o con coperchi in modo da evitare accumuli di acqua a seguito di piogge;
4. di svuotare, contenitori di uso comune, come secchi, ciotole per l'acqua degli animali, sottovasi, annaffiatoi, ecc.;
5. di prevedere, nel caso di fontane ornamentali o di laghetti artificiali, l'eventualità di introduzione di pesci che si nutrono di larve di zanzare (come ad esempio pesci rossi, gambusie ecc.);
6. di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare la raccolta di acqua stagnante anche temporaneamente;
7. tenere sgombri i cortili e le aree aperte, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere provvedendo al regolare sfalcio dell'erba;

Agli amministratori condominiali:

1. di trattare l'acqua presente nei tombini e caditoie situati negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida preferibilmente avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese;
2. di segnalare ed informare i condomini e le ditte appaltatrici della pulizia degli stabili affinché
 - a. non vengano abbandonati oggetti e contenitori di qualsiasi natura o dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi ed all'interno delle abitazioni;
 - b. procedono allo svuotamento dei contenitori con acqua stagnante, e successivamente alla loro accurata pulizia e, se possibile, chiusura ermetica con teli plastici, zanzariere e coperchi;
 - c. vuotino contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, settimanalmente;
3. di introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivi (come ad esempio pesci rossi, gambusia, ecc.)
4. di assicurarsi lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare la raccolta di acqua stagnante anche temporaneamente.

Ai soggetti pubblici e privati gestori dei corsi d'acqua, cigli stradali:

1. di curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
2. di mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
3. di eliminare le eventuali sterpaglie.

Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:

1. di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e depositi utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, i suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti larvicidi e adulticidi.

A tutti i conduttori di orti:

1. di privilegiare annaffiature dirette tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. di sistemare tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. di chiudere con coperchi a tenuta o con rete a zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi o bidoni di acqua.

Ai proprietari e responsabili di depositi ed attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggi di materiali di recupero:

1. di adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte di acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia ed altri;
2. di assicurare, nei riguardi di materiali stoccati all'aperto per i quali siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione di potenziali focolai larvali da praticare ogni 15/30 giorni a seconda del prodotto utilizzato:

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in genere:

1. di stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi, a tal fine i copertoni possono disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
2. di ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico – sanitario;
3. di provvedere alla disinfestazione dell'acqua contenuta nei copertoni qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
4. di non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

Ai responsabili dei cantieri:

1. di evitare raccolte idriche in bidoni ed altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte con accumulo d'acqua;
3. provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte con accumulo di acque meteoriche.

Cimitero comunale:

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo 1 Aprile - 31 Ottobre 2010, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinenziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

Le Ditte di disinfestazione che operano nel territorio dell'A.S.L. competente, incaricate dal privato cittadino e/o da società, amministratori ecc.. trasmettano, preventivamente l'esecuzione degli interventi stessi, all'ufficio Tecnico Comunale:

- *l'orario e il luogo dell'intervento*
- *il nome del prodotto commerciale che si intende utilizzare*
- *la relativa scheda tecnica e tossicologica*
- *le modalità di impiego dei prodotti*
- *il nominativo del responsabile Tecnico*
- *la ragione sociale della Ditta*

SI PRECISA CHE

Il trattamento con prodotti larvicidi (dal 1 maggio al 30 ottobre con cadenza ogni 10-20 giorni):

- **per interventi larvicidi** : si devono privilegiare prodotti di natura biologica;
- **per interventi adulticidi**: i prodotti da utilizzare devono essere quelli con alto potere abbattente e bassissima tossicità per l'uomo e gli animali superiori, il principio attivo da utilizzare è il (*bacillus turigensis*) disponibile presso le farmacie;

AVVERTE

E' ritenuta di estrema importanza la collaborazione dei cittadini e dei soggetti sopra citati. Affinché l'attività di disinfestazione effettuata dal Comune non sia vanificata, viene data particolare rilevanza alla esibizione della prova di avvenuta disinfestazione da parte dei privati.

Sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le sanzioni previste ai trasgressori:

- il Corpo di **Polizia Locale** e il personale della **ASL di Milano 2** (Dipartimento di Prevenzione Medica), via Mantova n. 10 – Melzo ciascuno per le proprie competenze.

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà /risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.

Disciplina delle sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

I trasgressori della presente ordinanza saranno passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a 500,00 prevista dall'art. 7 bis (sanzioni amministrative) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Nel caso di inosservanza di quanto previsto nella presente ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

dispone

Che la presente Ordinanza venga resa di pubblico dominio mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune www.comune.bellinzagolombardo.mi.it, nelle forme di Legge.

Di rendere noto alla cittadinanza, tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate;

Il presente provvedimento viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza:

- al **Comando di Polizia Locale** – Via Roma n. 46 – Bellinzago Lombardo
- all'**A.S.L.** della PROVINCIA DI Milano (dipartimento di prevenzione medico – servizio igiene e sanità pubblica)– Via Mantova, 10 – 20066 MELZO (MI)

IL SINDACO
(Ing. Carpanzano Emanuele)

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7.08.1990 contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971, n. 1034,
- entro 30 giorni al Prefetto ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;